

## Avvisi di accertamento immediatamente esecutivi

A partire dal 1° luglio 2011, l'avviso di accertamento dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso

Con la manovra recata dal **DL n. 78/2010** definitivamente approvato nella Gazzetta Ufficiale, viene previsto, per gli atti notificati **a partire dal 1° luglio 2011** e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, che **l'avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, dovranno contenere anche **l'intimazione ad adempiere**, entro il termine di presentazione del ricorso, quindi nei 60 giorni successivi, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'articolo 15 del Dpr n. 602/1973.

In sostanza, viene eliminata la "cartella di pagamento" e la sua funzione a favore dell'insorgenza dell'obbligo di pagare gli importi dovuti entro il termine di presentazione del ricorso, nel caso in cui il contribuente rinunci all'impugnazione oppure, nel caso in cui venga invocata la tutela giurisdizionale, la metà di quanto dovuto in ragione della previsione della iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.

Rispetto alla normativa vigente, una **netta retrodatazione** del momento di corresponsione delle maggiori imposte e dei relativi interessi oggetto di accertamento che, a mio avviso, contribuisce a fare sì che il temperamento del "principio di innocenza" si trasformi in un vero e proprio "**principio di colpevolezza**".

E SE IL CONTRIBUENTE NON PAGA?

L'agente della riscossione, a questo punto sulla base dell'atto di accertamento, titolo "immediatamente" esecutivo, **e senza necessità di notificare alcuna cartella di pagamento**, procede **all'espropriazione forzata** con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo: che spaziano, solo per fare qualche esempio, **dall'espropriazione dei beni del debitore** sino al pignoramento di crediti e cose del debitore presso terzi, anche senza necessità di attivare la procedura processualcivilistica e con sostanziale surroga del giudice delle esecuzioni.

Il tutto, "naturalmente", per contribuenti che ancora non hanno subito la benché minima "condanna" dal giudice.